

**EVALIDA SRL (mercato libero)**  
**CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS**  
**Vers. 04 (CGF\_04\_PIVA)**

**ART. 1 - DEFINIZIONI.**

**ARERA:** è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con legge 14 novembre 1995, n. 481, G.U. n. 270 del 18 novembre 1995 (tutte le delibere emanate da ARERA sono consultabili sul sito internet [www.arera.it](http://www.arera.it)). **Alta tensione:** è una tensione nominale tra i suoi supporti a 35 kV e inferiore a 220 kV. **Bassa tensione:** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV. **Bolletta 2.0:** è l'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA 16 ottobre 2014, 501/2014/ROM come successivamente modificato e integrato. **CLIENTE o CLIENTE finale:** è la persona fisica o giuridica diversa dalle amministrazioni pubbliche con un consumo annuo complessivamente inferiore a 200.000 Smc/anno, che non può essere per uso diverso dal proprio consumo domestico, o interamente connessa in bassa tensione che acquista energia elettrica per usi diversi dal proprio consumo domestico; **Coefficiente C:** è il coefficiente di correzione dei volumi del gas che serve a riportare i volumi alle condizioni standard, trasformarli quindi da metri cubi a standard metri cubi (Smc); **Codice del Consumo:** il Codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti è stato approvato con DLgs del 6 settembre 2005, n. 206; **Codice di condotta commerciale:** è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/COM 104/10, come successivamente modificato e integrato; **Codice in materia di protezione dei dati personali:** è il d.lgs. 196/03, G.U. n. 174 del 10 giugno 2003, come successivamente modificato e integrato dal GDPR (U.E. 2016/679); **Condizioni Generali di Fornitura:** indica le Condizioni Generali di Fornitura (CGF) che formano parte integrante del presente Contratto; **Condizioni Particolari tecnico-Economiche:** indica le Condizioni Particolari tecnico-Economiche (CPE) che formano parte integrante del presente Contratto; **Contatore Elettronico (orario e per fase):** è il contatore elettronico in grado di misurare l'energia elettrica consumata ora per ora ovvero per fasce orarie; **Contatore Tradizionale:** è il contatore non elettronico che non è in grado di misurare l'energia elettrica né per singole fasce né per ora; **Contratto:** indica la regolamentazione contrattuale della somministrazione costituita dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura (CGF), dalla modulistica recante le Condizioni Particolari tecnico-Economiche (CPE), dalla Modulo di Adesione, dalle informazioni preliminari e dalle note che compongono l'intero documento di cui all'art. 9.1, lettere da a a g, del Codice di condotta commerciale; nota informativa per il CLIENTE finale, informazioni sui livelli specifici e generali di qualità commerciale, modulo per la presentazione dei reclami per fatturazione di importi anomali, ogni ulteriore modulo o informazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente ovvero ogni ulteriore modulo o informazione utile alla conclusione del contratto; **Data di Efficacia:** indica la data di attivazione della fornitura di cui all'art.5.1; **Distributore gas:** il servizio di distribuzione di gas naturale ai sensi dell'art.14 d.lgs.164/00, G.U. n. 142 del 20 giugno 2000, alla cui rete è connesso il Punto di fornitura del CLIENTE; **Distributore energia elettrica:** è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in conessione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **Dig. N 196/2003 Codice privacy:** è un testo normativo organico disciplinante il trattamento dei dati personali su elaborati dalle persone fisiche; **Fattore orario:** è un prezzo diverso dal prezzo di mercato, seconda del momento in cui la si utilizza. Tutti i contatori elettronici installati saranno programmati per rilevare i consumi del CLIENTE distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono (F1, F2, F3); **Fornitore:** Evalida srl (di seguito Evalida) con sede legale in Piazza E. Duse, 2 20122 - Milano e sede operativa in Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano. Recapiti telefonici tel. 800.959.273 - e-mail: [servizio\\_clienti@evalida.com](mailto:servizio_clienti@evalida.com) PEC [evalida@pec.it](mailto:evalida@pec.it); **Glossario della bolletta per la fornitura di gas naturale:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 610/2015/ROCM n. 463/2016/ROCM in vigore dall'1 gennaio 2017; **Glossario della bolletta per la fornitura di energia elettrica:** versione integrata con le modifiche apportate dalla deliberazione 510/2015/R/come, 463/2016/ROCM, 712/2016/R/Resol., 129/2017/R/come in vigore dall'1 gennaio 2018; **Impresa di Trasporto:** indica l'Impresa di trasporto magistrale ai sensi della normativa vigente; **Interessato:** Persona fisica, Ditta individuale o professionista il cui dato personale è tutelato dalla vigente normativa in materia di privacy che si identifica con il Cliente; **Media tensione:** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV; **Misuratore:** indica lo strumento per la misurazione dei volumi di gas consegnati presso un PDR, munito di totalizzatore numerico; **PDR:** indica il punto di riconsegna, identificato con il codice identificativo del CLIENTE nelle Condizioni Tecnico-Economiche (CTE), parte della rete di distribuzione dell'Impresa di Distribuzione presso il quale il CLIENTE richiede la consegna del gas naturale oggetto della somministrazione; **POD:** è un codice composto da lettere e numeri che identifica in modo univoco il punto fisico in cui è installato il contatore; **Preavviso di contratto:** è la proposta volta alla conclusione del Contratto formulata dal CLIENTE al Fornitore; **Reg UE 2016/679:** Regolamento Europeo sulla tutela della privacy delle persone fisiche e delle ditte individuali; **Responsabile del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali su istruzione e per le finalità indicate dal Titolare del trattamento; **RQDG:** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019; **Servizio di default:** è il servizio funzionale a garantire il bilanciamento e la corretta contabilizzazione del gas prelevato senza titolo, fintanto che il Punto di fornitura non sia fisicamente disallineato o trovi un Fornitore; **Servizi di ultima istanza gas:** sono i servizi erogati dal fornitore del servizio di default di distribuzione e dal FUI; **Servizio di maggior tutela:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n. 182 del 14 agosto 2007, riservato ai clienti finali domestici e ai clienti finali con domestici interamente connessi in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; **Servizio di salvaguardia:** è il servizio di vendita di energia elettrica di cui all'art. 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 125/07, G.U. n.188 del 14 agosto 2007, riservato a tutti i clienti finali che non hanno diritto al servizio di maggior tutela; **SIL:** è il Sistema Informativo Integrato di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 129, G.U. n.192 del 18 agosto 2010; **Smc:** lo Standard metro cubo esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni standard di temperatura (15 °C) e pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica); **KWh:** è l'unità di misura dell'energia elettrica, rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in kWh; **Terna:** è la società Terna S.p.A. che opera come gestore del sistema di trasmissione di energia elettrica ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.lgs 6 marzo 1999, n. 79, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999; **TIC:** è il Testo integrato connessioni per il periodo di regolazione 2016-2019; **TIC0:** è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'ARERA per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico; **TIF:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale; **TIMOE:** è il Testo integrato morosità elettrica; **TIOE:** è il Testo integrato della regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2023; **TIOV:** è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale; **Titolare del trattamento:** Soggetto/Ente pubblico o privato che tratta dati personali per finalità commerciali, imprenditoriali, legali, medico sanitarie; **TIV:** è il Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO.**

2.1 Il Contratto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica e/o la somministrazione di gas naturale presso i punti di prelievo del CLIENTE (rispettivamente POD e/o PDR) e degli servizi accessori alla stessa, a parte del Fornitore in conformità alle disposizioni previste da ARERA, dall'Impresa di Trasporto e dagli altri servizi di rete. Il presente CGF, come integrato dalle CPE di volta in volta sottoscritte dal CLIENTE. Resta inteso che in caso di discordanza tra quanto previsto nelle CGF e nelle CPE quest'ultime prevalevano. 2.2 Il Fornitore, in modo da poter permettere la corretta esecuzione del Contratto, provvederà a stipulare o a far stipulare i contratti per i servizi di trasmissione e di distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica e/o per il servizio di trasporto e distribuzione del gas ed è a parte in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto previsto nelle CGF e nelle CPE. 2.3 Il Fornitore, si impegna a somministrare al CLIENTE l'energia elettrica e/o il gas naturale destinati all'indirizzo di fornitura indicato nel "Modulo di adesione per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici" e/o nel "Modulo di Adesione di gas naturale a clienti finali con Partita IVA" (di seguito denominate "Modulo di Adesione" o "MA") che unitamente alle Condizioni Particolari Tecnico-Economiche (di seguito "CPE"), o alle presenti Condizioni Generali di Fornitura (di seguito "Condizioni Generali") costituiscono il "CONTRATTO" per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica/gas naturale.

**ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

3.1 Con la sottoscrizione della Modulo di Adesione, delle CPE relativa alla specifica somministrazione, nonché della presente CGF, il CLIENTE accetta la Fornitura e la proposta volta alla conclusione del Contratto che sarà irrevocabile per un periodo di 45 giorni solari.

3.2 Il Fornitore si riserva, nel periodo di irrevocabilità della proposta, ovvero 45 giorni solari, la facoltà di comunicare a mezzo raccomandata, tramite PEC, SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificare la ricezione, la propria accettazione a seguito di esito positivo della validazione della documentazione contrattuale fornita dal CLIENTE. In ogni caso, il Fornitore ha comunque la piena facoltà di decidere a suo insindacabile giudizio senza motivare la scelta. Il costo dell'utilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto è interamente sostenuto dal Fornitore.

3.3 Il Fornitore in ogni caso, immediatamente dopo la sottoscrizione della proposta e la validazione e accettazione della stessa, deve inviare al CLIENTE una conferma dell'avvenuta conclusione del contratto.

3.4 Il Fornitore si riserva a suo insindacabile giudizio il diritto di non accettare la proposta sottoscritta dal CLIENTE e di non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale, con riserva di addebitare per le seguenti ipotesi:

- a) iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive;
- b) sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali;
- c) mancato ottenimento da parte del Fornitore di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il Fornitore ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale;
- d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e/o gas naturale e i servizi direttamente connessi;
- e) inefficacia dei Contratti di Distribuzione, Trasporto o Dispacciamento per cause non imputabili al Fornitore;
- f) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente;
- g) qualora richiesto, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa;
- h) il Distributore o il SIL (Sistema Informativo Integrato) segnali la sussistenza di importi relativi a precedenti interventi di interruzione non ancora pagati;
- i) (valido per la sola fornitura di energia elettrica) il CLIENTE provenga dal regime di Salvaguardia;
- j) (valido per la sola fornitura di gas naturale) il PDR sia stato servito nel recente passato dal fornitore di Default o di Ultima Istanza;

3.5 Il CLIENTE, a nota di cui è sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto;

l) il punto non risulta oggetto di una richiesta di indennizzo;

m) il punto non sia stato oggetto negli ultimi 12 mesi di altre richieste di attivazione oltre a quella in corso;

n) il punto di Riconsegna non sia accessibile.

Il Fornitore potrà non dare esecuzione della somministrazione di energia elettrica e/o per gas naturale, a nota di cui è sospesa per morosità o non sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione relativa allo stesso punto.

3.5 Il Fornitore si avvarrà della facoltà di esercizio della revoca dell'attivazione anche ai sensi del TIMOE e s.m.d. per le forniture di energia elettrica e del TIMG e s.m.l. per le forniture di Gas naturale; a tal fine il SIL (Sistema Informativo Integrato) o il Distributore Locale, comunicheranno al Fornitore le seguenti informazioni:

- a) se la fornitura è sospesa per morosità;
- b) se la richiesta di attivazione è stata accolta;
- c) le date di eventuali richieste di sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione;
- d) le date di eventuali richieste di attivazione oltre a quella in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la richiesta di attivazione presentata dal Fornitore;
- e) l'accessibilità o meno del Punto di Riconsegna;
- f) sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.

3.6 In caso di effettivo esito della revoca, il Fornitore non darà esecuzione al presente CONTRATTO e gli effetti del pdr dal contratto con il precedente venditore verranno meno.

3.6 In qualunque momento, il Fornitore su richiesta scritta del CLIENTE può trasmettere copia integrale del Contratto, a spese del CLIENTE stesso.

3.7 Le presenti CGF si applicano integralmente o limitatamente alle parti applicabili in caso di scelta di un'unica fornitura da parte del CLIENTE.

**ART. 4 - GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE E MANDATI**

4.1 Il CLIENTE con la sottoscrizione della proposta contrattuale conferisce mandato al Fornitore perché proceda ed intratti la comunicazione di ricezione della precedente somministrazione al relativo fornitore, ove esistente, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA. Inoltre, il CLIENTE accetta, sin da ora, che il mandato venga conferito a società terze con cui Evalida potrebbe collaborare al fine di meglio temperare ai suoi obblighi. Tale conferimento dovrà comunque essere comunicato al CLIENTE in forma scritta.

4.2 Nel caso di somministrazione di gas naturale, il CLIENTE conferisce mandato al Fornitore per procedere alla richiesta di accesso alla rete dell'Impresa di Distribuzione:

- i) in caso di sostituzione del precedente fornitore al medesimo PDR ovvero, ii) in tutti gli altri casi diversi da quelli sub i).

Con il punto ii) ci si riferisce a tutte quelle attività che, nell'ambito della regolamentazione dell'accesso alla rete, siano necessarie affinché il Fornitore si sostituisca alla precedente impresa di vendita nel rapporto con l'Impresa di Distribuzione relativamente al PDR, ai termini ed alle condizioni applicabili, come previsti di volta in volta da ARERA, e, in quanto a quanto previsto dal punto ii) del presente articolo, il CLIENTE, con la sottoscrizione, dichiara, assumendosi la responsabilità dell'esattezza e della veridicità di quanto dichiarato, che i dati indicati nella modulistica sono completi e corretti, che il PDR non è condiviso con altri utenti del sistema di trasporto e che, qualora fosse in fornitura nell'ambito del servizio di default (così come previsto e definito dal TIVG) non ha alcun debito con il fornitore di default stesso.

4.3 Per la sola fornitura di energia elettrica, le richieste di esecuzione di prestazioni relative alla rete elettrica dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, che opererà in qualità di mandatario. Tali richieste configurano un mandato a titolo gratuito in virtù del quale il CLIENTE riconoscerà al Fornitore per ciascuna richiesta, il rimborso delle spese corrispondenti al contributo in quota fissa previsto dall'art.11 dell'Allegato A della Del. ARERA 156/07 e s.m.l. (TIV). A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra tra i mezzi necessari all'esecuzione del mandato, il pagamento delle seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE finale, volta, subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. Il mandato, anche in questo caso, è conferito a titolo gratuito.

4.4 Resta fermo che il CLIENTE dovrà garantire al Fornitore i mezzi necessari per l'esecuzione del suddetto mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art.1719 c.c. ed in particolare il pagamento degli importi di competenza del Distributore previsti dall'Allegato B della Del. ARERA 348/07 e s.m.l.

**ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE**

5.1 L'attivazione della somministrazione avverrà a decorrere dalla data che il Fornitore comunicherà al CLIENTE tramite posta ordinaria, posta elettronica, ovvero secondo altre modalità che saranno messe a disposizione dal Fornitore

5.2 Resta inteso che l'attivazione della somministrazione sarà in ogni caso subordinata, anche in deroga a quanto eventualmente previsto nelle CTE, al rispetto dei tempi tecnici e degli eventuali termini indogorabili previsti dalla normativa vigente. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'attivazione della somministrazione è subordinata all'avvenuto perfezionamento del recesso del CLIENTE da eventuali precedenti forniture e di distribuzione e di altri servizi di rete.

5.3 Il Fornitore non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile del mancato rispetto dei termini massimi per l'attivazione della somministrazione previsti dalla normativa regolamentare quando il ritardo sia dipeso dal mancato rispetto da parte dell'Impresa di Distribuzione delle norme in materia di accesso al PDR/POD e delle tempistiche di attivazione del PDR/POD.

**5.4 L'attivazione della somministrazione resta inoltre subordinata a:**

- a) l'assenza di misure di sospensione del PDR/POD o richieste di sospensione dello stesso, anche per morosità, che siano già pervenute all'Impresa di Distribuzione;
- b) per la fornitura di gas, alla positiva verifica da parte dell'Impresa di Distribuzione della compatibilità della richiesta di accesso alla rete per l'attivazione del PDR con la capacità di trasporto dell'impianto di distribuzione e con gli obblighi di servizio pubblico dell'Impresa di Distribuzione;
- c) per la fornitura di energia elettrica, all'attivazione da parte dell'Impresa di Distribuzione competente, del servizio di trasmissione e di distribuzione ed eventuale completamento dei lavori necessari ad attivare la fornitura (allaccio);
- d) la completezza e correttezza dei dati comunicati dal CLIENTE al Fornitore anche in relazione al proprio merito creditizio;

e) qualora risultino pregressi importi rimasti insoluti nei confronti del medesimo Fornitore o di altri fornitori di cui il CLIENTE richiede la fornitura.

f) il CLIENTE non dimostri, anche tramite autocertificazione, di avere titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'immobile presso cui si chiede la fornitura.

5.5 Nel caso di fornitura sia di energia elettrica sia di gas, in cui venga attivata solo una delle forniture richieste dal CLIENTE, il Fornitore ne darà comunicazione al CLIENTE e il Contratto avrà esecuzione limitatamente alla fornitura attivata, in conformità alle previsioni alla medesima relativa, fatta salva la facoltà del CLIENTE di recedere nei termini di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del Fornitore. Il recesso da effettuarsi con le modalità di cui al successivo art.6 delle CGF, sarà efficace del primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.

**ART. 6 - DURATA E RECESSO.**

6.1 Il CONTRATTO terminerà alla Data di Scadenza indicata nelle "Condizioni Particolari tecnico-Economiche" ma, fatto salvo il diritto di recesso così come disciplinato nelle condizioni che seguono, il CLIENTE potrà tacitamente rinnovarlo di anno in anno, in conformità alle restanti previsioni contrattuali.

6.2 Il Cliente con consumi fino a 200.000 smc/anno o alimentato in bassa tensione potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza che tale recesso debba essere comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA. Qualora la comunicazione di recesso giunga al Fornitore entro il giorno 10 (dieci) del mese, il recesso avrà effetto il giorno 1 (uno) del mese successivo l'avvenuta ricezione. Il diritto di recesso si intenderà esercitato alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

6.3 Il CLIENTE può recedere dai consumi superiori a 200.000 smc/anno o alimentato in media/alta tensione; b) controparte pubblica; c) clienti multipli. Qualora almeno un punto non ricada nell'ambito di applicazione dell'art.2.2 della delibera ARERA/COM 783/17, Allegato A2, il CLIENTE potrà comunicare la sua volontà di recedere dal Contratto nelle stesse modalità di cui alla comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC; (ii) conferendo procura al venditore entrando nelle modalità stabilite dall'ARERA in caso di switching. In entrambe le modalità, il fornitore dovrà ricevere la comunicazione di recesso con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi prima della Data di Scadenza. In assenza di tale comunicazione o invio di comunicazione tardiva, il contratto si intenderà rinnovato di ulteriori 12 mesi.

6.4 Per tutti i tipi di recesso, il CLIENTE dà atto che nei rapporti con il Fornitore faranno fede le comunicazioni ricevute o inviate ai sensi delle delibere ARERA. Pertanto, il CLIENTE non potrà opporre al Fornitore un recesso diverso da quello comunicato al Fornitore ai sensi delle delibere ARERA o l'invalidità/inesistenza del recesso stesso. Il Fornitore non è responsabile di qualsivoglia danno derivante da tale difformità e/o invalidità/inesistenza.

6.5 Qualora il recesso esercitato dal Cliente non sia andato a buon fine nei tempi stabiliti e per qualsivoglia causa, anche non dipendente dalle parti del Contratto, e la fornitura sia proseguita di fatto, il CLIENTE, quest'ultimo, si impegna sin d'ora a pagare il corrispettivo nei termini di Contratto, concretandosi una ultratrattiva consensuale dello stesso.

6.6 Salvo qualora il Cliente intenda cessare definitivamente la fornitura in seguito a cessazione di attività, potrà recedere in ogni momento dal Contratto dandone comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata AR o PEC con un preavviso di un mese, che decorra dalla data di ricevimento della comunicazione, allegando la documentazione comprovante la cessazione di attività.

6.7 Nel caso in cui il CLIENTE intenda recedere per cessare la fornitura e non renda possibile la rilevazione finale dei consumi gas e/o negli l'accesso per la chiusura del misuratore, lo stesso sarà tenuto al pagamento di tutti i consumi e di ogni altro importo connesso all'esecuzione della cessazione della fornitura. In caso di negato accesso al misuratore di gas, per indisponibilità del Cliente, il Distributore è tenuto ad effettuare fino a 3 (tre) tentativi di disattivazione, in seguito ai quali il Fornitore si riserva di richiedere l'intervento di un tecnico del punto di fornitura del CLIENTE. Gli importi dovuti in relazione a eventuali prelievi di gas effettuati tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l'eventuale intervento di disattivazione, al punto di fornitura da parte del Distributore saranno comunque posti a carico del Cliente.

6.8 Il Contratto si intende altresì cessato alla data di attivazione della volta richiesta al Fornitore da nuovo cliente conformemente alle delibere ARERA, salvo che il Fornitore non motivi altrimenti.

6.9 Resta inteso che, in caso di mancato rispetto dei termini di preavviso previsti dal presente punto 6.3, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, potrà recedere anche in relazione al CLIENTE. L'assistenza Fornitura per la quale è stato esercitato tale diritto, una penale determinata come segue:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 50 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata fornitura, pari a Euro 5 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 16,5 KW la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 e da un ulteriore importo, corrisposto per ogni mese di mancata fornitura, pari a Euro 10 per KW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas naturale la penale è costituita da un importo fisso di Euro 100 ed un importo variabile di Euro 0,25 per ogni Smc calcolato in base al consumo medio stimato degli ultimi 12 mesi, per ogni mese di mancata Fornitura.

6.10 Il CLIENTE potrà recedere anche in relazione a singoli punti di prelievo o di riconsegna, dandone comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata AR/ovvero mediante altro mezzo che permetta la verifica dell'effettiva ricezione della comunicazione di recesso scritta con un preavviso di 6 (sei) mesi. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso da parte del Cliente. Tale termine di preavviso si riduce a 2 (due) mesi nel caso di clienti allacciati in media/alta tensione o con consumi superiori a 200.000 smc/anno

**ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE**

7.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo le condizioni economiche di somministrazione sono indicate nelle CPE.

7.2 Per la fornitura di gas naturale, oltre alle condizioni economiche di cui alle CPE, il Fornitore applicherà al CLIENTE gli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, distribuzione, misura e commercializzazione del gas naturale, nonché ogni altra componente necessaria ad adempiere ai propri obblighi di servizio, in base alla stessa di volta in volta quantificati con proprio provvedimento in relazione a ciascun periodo di somministrazione. Verranno addebitati i corrispettivi se elencati nella CPE, come di seguito:

- a. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA), pari a 8 €/mese/PdR;
- b. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CcP), pari a 0,0219 €/Smc;
- c. corrispettivo di compensazione del Rischio di Approvvigionamento (CrA), pari a 0,0145 €/Smc. Saranno inoltre applicate imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché IVA.

7.3 Per la fornitura di energia elettrica, oltre ai corrispettivi di cui alle CPE, il CLIENTE verranno fatturati:

- a. i corrispettivi per il servizio di trasmissione e distribuzione e misura nonché le componenti A, UC e MCT previste per i clienti del mercato libero di importo pari a quelli risultanti dalle relative fatture del distributore competente;
- b. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di dispacciamento in conformità a quanto previsto dalla Del. ARERA 111/06;
- c. i corrispettivi unitari fissati per il servizio di sbilanciamento a forfait pari a 0,0035 €/KWh; d. per le sole forniture relative a siti in Bassa tensione per usi diversi da abitazione e pubblica illuminazione un ulteriore eventuale corrispettivo (Conguaglio Compensativo) di importo pari a quanto previsto dalla Del. ARERA ARGeI/107/09 e s.m.l.;
- e. eventuali corrispettivi applicati, in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, in conseguenza di morosità del CLIENTE per pregresse forniture di energia elettrica;

- f. corrispettivo per il libero mercato di gestione amministrativa (CGA) pari a 5 €/mese/POD;
- g. corrispettivo di corretta programmazione dei prelievi (CcP), pari a 0,00219 €/KWh;
- h. corrispettivo di compensazione del rischio di approvvigionamento (CrA), pari a 0,00235 €/KWh.

7.4 In ogni caso, tutto quanto previsto verrà indicato e integrato in maniera specifica nelle CPE di ciascuna offerta.

7.5 Il CLIENTE, in caso di fornitura gas e qualora il presente articolo 7.5 venga specificamente indicato nella CPE sottoscritta, riconoscerà al Fornitore una fee mensile in quota variabile sui consumi fatturati mensilmente pari a 0,0135 €/smc per ogni punto di prelievo attivo per il servizio continuativo di consulenza ed assistenza, svolto da un consulente dedicato dal Fornitore, in merito alle pratiche che dovessero rendersi necessarie nella gestione della propria fornitura. Tale contratto (individuato in fattura come "Onere gestione CTA", Consulenza Tecnica) sarà addebitato su base mensile per tutta la durata del contratto.

7.6 Il CLIENTE, qualora sia sottoscritta una CPE riportante la dicitura "SPECIAL" ed il presente articolo 7.6 venga specificamente indicato nella CPE sottoscritta, riconoscerà al Fornitore una fee mensile in quota fissa € 5,80 per ogni punto attivo, a remunerazione del costo di gestione della posizione del CLIENTE sul portale SIL (Sistema Informativo Integrato). Tale contributo (individuato in fattura come "Onere gestione SIL") sarà addebitato su base mensile per tutta la durata del contratto.

7.7 In caso di variazione dei corrispettivi derivanti da clausole di indicizzazione del prezzo o di adeguamento automatico, il CLIENTE verrà informato nella prima fattura con cui le variazioni sono applicate.

7.8 Salvo che il CLIENTE non prevedano espressamente l'immodificabilità delle condizioni di somministrazione, il Fornitore potrà modificare unilateralmente le condizioni economiche di somministrazione dandone comunicazione scritta al CLIENTE con preavviso non inferiore al termine di volta in volta previsto dalla normativa applicabile, con comunicazione inviata separatamente alle fatture salvo che la modifica delle condizioni economiche sia in riduzione rispetto ai corrispettivi originariamente previsti nelle CPE.

7.9 Per i Clienti di gas naturale con P.IVA con consumi inferiori a 10.000 Smc/annui per ciascun PDR verrà applicata per la sola fornitura di gas naturale un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,02 €/Smc.

7.10 Per i Clienti di energia elettrica con P.IVA alimentari in Media o Bassa tensione con consumi inferiori a 1000 smc/annui per ciascun POD verrà applicata per la sola fornitura di energia elettrica un corrispettivo di ottimizzazione pari a 0,005 €/KWh.

7.11 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/trattato per fasce orarie, il Fornitore provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell'avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie.

7.12 Evalida si riserva la facoltà di addebitare un corrispettivo di sbilanciamento che verrà dovuto mensilmente dividendo la somma dei costi di sbilanciamento di ogni periodo di conto, relativi alle ore in cui l'Evalida risulta a debito, per l'energia comprensiva delle perdite, prelevata e fatturata nel medesimo mese da tutti i punti nella sua titolarità di cliente di utente del dispacciamento; al Cliente sarà addebitato su base mensile il corrispettivo precedentemente calcolato moltiplicato per l'energia prelevata e fatturata, comprensiva delle perdite, nel medesimo mese dai/punti di prelievo nella sua titolarità.

**ART. 8 - LETTURA, CONTROLLO E VERIFICA DEI MISURATORI (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)**

8.1 Qualora il presente Contratto sia stato sottoscritto in sostituzione di una precedente somministrazione, le rilevazioni dei prelievi presso il Misuratore saranno oggetto di

tempistica autolettura da parte del CLIENTE da effettuarsi in concomitanza con l'attivazione della somministrazione di cui al presente Contratto.

**8.2 E** prevista la possibilità di autolettura degli strumenti di misura da parte del CLIENTE. Il CLIENTE che intenda procedere all'autolettura dovrà comunque, con le modalità indicate nella fattura, i dati al Fornitore il quale li utilizzerà nei propri rapporti con l'Impresa di Distribuzione. Tali dati potranno essere presi in considerazione ai fini della fatturazione a conguaglio, previa validazione da parte dell'Impresa di Distribuzione e fatte salve eventuali rettifiche a seguito dell'effetto del 2013 (RQD), visto che la verifica ha dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE che dovrà confermarli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la conferma della richiesta ai distributori entro 2 giorni lavorativi.

**8.3 Nel caso** in cui non sia possibile, ovvero non sia agevole, effettuare la lettura del Misuratore per cause imputabili al CLIENTE, il consumo potrà essere stimato secondo i profili tipo indicati dall'ARERA.

**8.4.1** CLIENTE deve consentire la verifica tempestiva del proprio impianto e degli apparecchi installati. Le tubazioni, i contatori ed i relativi sigilli non devono essere manomessi od occultati. In caso di irregolarità, il Fornitore, l'Impresa di Distribuzione e/o l'Impresa di Trasporto, nell'esercizio dei rispettivi doveri, così come stabiliti dalle competenti Autorità, potranno far sospendere la somministrazione finché il CLIENTE non abbia ripristinato la situazione. Le eventuali spese di riattivazione saranno esclusivamente a carico del CLIENTE.

**8.5** Le parti possono richiedere la verifica, in contraddittorio tra loro, del funzionamento del Misuratore. Se dalla verifica risulterà uno scostamento, le parti concordano di chiedere che la ricostruzione dei prelievi avvenga ad opera dell'Impresa di Distribuzione in conformità alle normative vigenti. Gli eventuali errori di misura, derivanti da qualsiasi causa, in eccesso o in difetto al conguaglio degli importi erroneamente fatturati esclusivamente al momento in cui l'Impresa di Distribuzione definirà i quantitativi dovuti ai termini della procedura di revisione, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

**8.6** Qualora il CLIENTE volesse controllare se il contatore funzioni correttamente deve presentare una richiesta di verifica al Fornitore, secondo le modalità previste dalla richiesta di misura 574/2013/R (gas) e dalla richiesta 2013 (RQD), visto che la verifica ha dei costi, il Fornitore li comunica prima al CLIENTE che dovrà confermarli la richiesta. Il venditore dovrà poi trasmettere la conferma della richiesta ai distributori entro 2 giorni lavorativi.

**8.7** Il CLIENTE prende atto che tutti i dati di misura sono a disposizione del Fornitore solo subordinatamente alla messa a disposizione degli stessi da parte dell'Impresa di Distribuzione, in quanto responsabile delle letture effettive del Misuratore, con cadenza almeno annuale.

## ART. 9 – MODALITÀ DI CALCOLO DEI CORRISPETTIVI GAS ED ENERGIA ELETTRICA

**9.1** La fatturazione dei corrispettivi per il gas avviene sulla base dei consumi rilevati a cura dell'Impresa di Distribuzione ovvero con autolettura del CLIENTE ovvero, in assenza di questa, sulla base della stima del Fornitore. I volumi di gas naturale considerati ai fini della fatturazione sono espressi in Smc. In caso di esito negativo del tentativo di lettura da parte dell'Impresa di Distribuzione, verranno utilizzati ai fini della fatturazione i dati storici di quest'ultimo.

I corrispettivi unitari saranno espressi in Euro ed arrotondati con criterio commerciale alla seconda cifra decimale. I corrispettivi vengono applicati ai volumi espressi in Smc determinati ai sensi delle disposizioni dell'ARERA relative alla misurazione ai fini della fatturazione. Gli importi così ottenuti saranno espressi in Euro con arrotondamento con criterio commerciale alla seconda cifra decimale.

**9.3** La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo dei siti resi disponibili dall'Impresa di Distribuzione competente, nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della relativa normativa vigente. Qualora tali dati non fossero disponibili, la fatturazione può avvenire sulla base di consumi presunti e stimati dal Fornitore in base ai consumi storici del CLIENTE ovvero della potenza indicata in Contratto e delle modalità d'uso dell'energia.

## ART. 10 – MODALITÀ DI PRELIEVO E DI IMPIEGO DEL GAS (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

**10.1** Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima del PDR in funzione della capacità oraria del misuratore o di qualunque altro parametro tecnico del distributore del gas. In ogni caso il CLIENTE si impegna a comunicare tempestivamente eventuali richieste di maggiori volumi e/o capacità giornaliere nei tempi previsti dalle deliberazioni di ARERA affinché possa eventualmente procedere con le opportune richieste e la riformulazione dei prezzi in vigore.

**10.2** La fornitura sarà effettuata alle condizioni tecniche e secondo i livelli di qualità previsti dalla vigente normativa. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica quali, a mero titolo esemplificativo, non esaustivo, tensione, frequenza, continuità del servizio, interruzioni programmate o accidentali della fornitura da parte del Distributore locale, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento ecc. rientrano nelle esclusive responsabilità del Distributore locale, pertanto il CLIENTE esonera il Fornitore stesso da ogni responsabilità al riguardo. Le interruzioni temporanee totali o parziali della Fornitura non sono imputabili al Fornitore e pertanto non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

**10.3** Il gas non può essere utilizzato dal CLIENTE in luoghi e per usi diversi da quelli stabiliti nel Contratto, né potrà essere trasferito a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna, né comunque ceduto a terzi.

**10.4** CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente e per iscritto al Fornitore ogni variazione intervenuta nei dati riportati nella Proposta di Contratto ed in particolare nell'uso del gas naturale.

**10.5** CLIENTE è tenuto ad utilizzare il gas naturale in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per qualsiasi incidente occorso al CLIENTE o a terzi in conseguenza dell'uso del gas naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza o comunque dovuto alla non rispondenza alle norme tecniche degli impianti del CLIENTE stesso.

**10.6** Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE dovranno rispondere in ogni momento ai requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia. Il Fornitore non risponderà dei danni subiti dal CLIENTE per la manutenzione programmata degli elementi di rete ovvero in conseguenza di disservizi.

## ART. 11 – APPARECCHIATURE (art. specifico per la sola fornitura di gas naturale)

**11.1** Sono impianti e apparecchi del CLIENTE quelli usati a valle del Misuratore, ossia quei siti oltre il punto di raccordo di uscita del Misuratore stesso.

**11.2** Gli impianti e gli apparecchi del CLIENTE debbono risultare conformi alle norme di legge e di sicurezza vigenti ed il loro uso non deve provocare disfunzione alla rete di distribuzione. Il CLIENTE si impegna pertanto a mantenere gli impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza in conformità alla normativa vigente.

**11.3** Fornitore può far effettuare in ogni momento verifiche, anche su indicazione dell'Impresa di Distribuzione, e, se risultano irregolarità, può richiedere di sospendere la somministrazione per il tempo occorrente al CLIENTE per l'adeguamento degli impianti. Il Fornitore non è in nessun caso responsabile per i danni che possono derivare da guasti o da irregolare funzionamento degli impianti, fermo restando quanto previsto dall'art. 17.

## ART. 12 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

**12.1** Ai sensi della Del. ARERA 463/2016 e s.m.i., allegato "A" Tabella 1, la fatturazione relativa alla somministrazione di energia elettrica e gas, avverrà di norma su base mensile. In assenza di comunicazione dei dati di consumo o di autolettura (solo per il gas), il Fornitore effettuerà la fatturazione, a titolo di acconto e salvo successivo conguaglio, sulla base dei dati rilevati dal Fornitore più idonei tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non limitativo: consumi storici o stimati, dati indicati dal Distributore o dal CLIENTE.

**12.2** La fattura viene inviata in formato elettronico: il CLIENTE potrà chiedere l'invio cartaceo delle fatture. L'attivazione del suddetto servizio può essere richiesto compilando l'apposita sezione presente nella Proposta di Contratto oppure, in qualunque momento, attraverso il sito web o il call center del Fornitore. L'attivazione del servizio può essere revocata in qualunque momento: in tal caso verrà ripristinato l'invio gratuito delle fatture in formato elettronico.

**12.3** Il pagamento deve aver luogo entro la data di scadenza indicata in ciascuna fattura e comunque nei rispettivi termini prescritti dall'art.7.1 Del. ARERA 229/01 e s.m.i.. Il pagamento potrà essere effettuato attraverso la domiciliazione sul conto corrente bancario o postale del CLIENTE (c.d. "procedura SDD"), bonifico bancario o qualsiasi altro metodo indicato dal Fornitore.

**12.4** Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

**12.5** Sono a carico del CLIENTE e vengono inclusi in fattura i tributi, le imposte e ogni ulteriore onere fiscale comunque inerenti la somministrazione, salvo che non siano espressamente posti dalla vigente normativa a carico del Fornitore. Sono, altresì, a carico del CLIENTE eventuali conguagli dei corrispettivi per i servizi di rete sopportati dal Fornitore. Tali conguagli saranno addebitati al CLIENTE con il primo ciclo di fatturazione utile.

**12.6** Il Fornitore si riserva di non emettere fattura per importi inferiori o uguali ad Euro 10,00 e di sommare detti importi a quelli della fattura successiva.

**12.7** Qualora, in corso di vigenza del presente contratto, il CLIENTE volesse richiedere una rateizzazione delle fatture o il rimborso di crediti eventualmente maturati, in alternativa alla compensazione nelle fatture successive o con debiti esistenti, potrà consultare le relative condizioni e modalità di richiesta sul sito [www.compagnia-energetica.it](http://www.compagnia-energetica.it).

## ART. 13 – MOROSITÀ

**13.1** In caso di morosità così come previsto dalla Del. ARERA ARG/elt/4/2008 e s.m.i. per l'energia elettrica e dalla Del. ARERA ARG/gas 99/2011 e s.m.i. per il gas per mancato pagamento (totale o parziale) anche di una sola fattura, protrattasi di oltre 15 (quindici) giorni calcolati dalla data di invio della comunicazione di messa in mora via raccomandata A/R, ovvero 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della stessa comunicazione inviata tramite PEC - il Fornitore, qualora si tratti di un CLIENTE disalimentabile, avrà diritto di chiedere all'Impresa di Distribuzione, in un termine non

inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi calcolati dalla scadenza del termine di cui al presente articolo, la sospensione della fornitura. Limitatamente alla fornitura di energia elettrica in Bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, il distributore procede a sospendere la fornitura. In caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini suddetti da parte del Fornitore e previsti dalle delibere ARG/elt 4/2008 e ARG/gas 99/2011, il Fornitore dovrà accreditare in bolletta un indennizzo automatico che, a seconda dei casi, sarà pari a Euro 30 (mancata invio della comunicazione di costituzione in mora) o pari a Euro 20 (mancato rispetto dei termini previsti per la sospensione della fornitura attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi).

**13.2** In caso di ritardato pagamento, il CLIENTE sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Fornitore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso previsto dal Decreto Legislativo n. 231/2002 ("Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"). È fatta salva la facoltà del Fornitore di applicare anche eventuali costi aggiuntivi associati alle spese sostenute per l'attività di sollecito e ad ottenere dal CLIENTE il risarcimento di qualsivoglia danno eventualmente subito in seguito al ritardato o mancato pagamento.

**13.3** Resta inteso che il Fornitore, nei casi di sospensione e riduzione della fornitura previsti ai commi precedenti, richiederà al CLIENTE il pagamento dei corrispettivi di sospensione e di riattivazione della fornitura nei limiti dell'ammontare previsto dall'ARERA, salvo il mancato rispetto, da parte del Fornitore, dei termini sunzionari per la riduzione/sospensione della fornitura.

**13.4** L'eventuale pagamento del CLIENTE, a seguito del sollecito di cui al punto 13.1, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore mediante l'invio di una comunicazione nelle modalità indicate nella comunicazione di sollecito o agli indirizzi di cui al Contratto. In tale comunicazione il CLIENTE dovrà dare evidenza dell'avvenuto pagamento.

**13.5** Se la comunicazione di cui al precedente punto dovesse pervenire allorché l'utenza sia già stata sospesa, la riattivazione avverrà nei modi e nei tempi previsti dalle delibere ARG/gas 574/2013 e ARG/elt 198/11; qualora poi, i tempi di riattivazione non dovessero essere rispettati, per responsabilità del Distributore, il CLIENTE riceverà un indennizzo automatico, così come previsto dalle delibere ARERA.

**13.6** Nel caso in cui il CLIENTE moroso effettui un passaggio ad un altro operatore per sottrarsi al pagamento delle bollette scadute, il Fornitore potrà chiedere ed ottenere, come stabilito dalla Del. ARERA ARG/elt 197/08 AEEG e s.m.i., un indennizzo denominato CMOR a carico del CLIENTE finale moroso. Resta inteso che il Fornitore potrà chiedere la sospensione della fornitura anche per i tipi di fatture insolute aventi ad oggetto la sola richiesta di corrispettivo CMOR.

**13.7** Il Fornitore si riserva di addebitare al CLIENTE stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione pari a quanto previsto da ARERA ai sensi della Del. ARERA 199/13/7 Il Fornitore si riserva di addebitare al CLIENTE stesso il corrispettivo di sospensione e riattivazione della somministrazione pari a quanto previsto da ARERA ai sensi della Del. ARERA 199/11 e Del. ARERA 04/08 e s.m.i., salvo in ogni caso il rimborso dei costi e il risarcimento dei danni subiti.

**13.8** Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto al CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

**13.9** Il CLIENTE può prendere visione delle fatture emesse facendone richiesta al Fornitore prima dell'addebito diretto in conto corrente (SDD) mediante richiesta al Fornitore.

## ART. 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

**14.1** Il CLIENTE consente fin d'ora alla cessione del Contratto da parte del Fornitore a terzi ovvero a società in tutto o in parte collegate, controllate o comunque facenti parte del gruppo societario del Fornitore ai sensi dell'art.2359 c.c. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal Fornitore. Il Fornitore potrà effettuare tale comunicazione in forma scritta con qualunque mezzo.

**14.2** Fatto salvo quanto previsto all'art. 14.1 di cui sopra, il presente Contratto potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle Parti, ivi inclusi i casi di operazioni di cessione, usufrutto, affitto d'azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE non domestico.

**14.3** Il Fornitore si riserva la facoltà di cedere il credito/certi derivante/ai dal presente Contratto a banche, istituti assicurativi, società di recupero crediti e/o a società di factoring, nonché delegare pagamenti. Il CLIENTE s'impegna sin d'ora ad accettare, come accetta, l'eventuale cessione del credito da parte del Fornitore obbligandosi a fornire ogni documentazione utile e necessaria al corretto perfezionamento ed esecuzione della cessione.

## ART. 15 – GARANZIE E DEPOSITO CAUZIONALE

**15.1** Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile superiore a 16,5 Kw di energia elettrica o un consumo di gas naturale superiore a 200.000 Smc/anno, il Fornitore avrà la facoltà di richiedere al CLIENTE il rilascio, a garanzia del pagamento e delle obbligazioni tutte di cui al Contratto, di una fidejussione bancaria a prima richiesta e con testo grado al Fornitore, pari al valore di tre mensilità di consumo attribuibile al periodo di maggior consumo sulla base dei prelievi registrati nei 12 (dodici) mesi antecedenti la sottoscrizione della Proposta di Contratto, comprensivi di IVA, oneri, maggiorazioni e imposte, ovvero, a discrezione del Fornitore, di un deposito cauzionale di pari importo, con validità almeno fino alla fine della presente scadenza del Contratto inclusi successivi rinnovi, integrazioni e/o modificazioni. Il CLIENTE sarà tenuto a consegnare la suddetta garanzia entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ovvero entro il diverso termine indicato dal Fornitore.

**15.2** Qualora il CLIENTE abbia una potenza disponibile inferiore a 16,5Kw di energia elettrica ovvero un consumo di gas naturale inferiore a 200.000 Smc/anno, il CLIENTE sarà tenuto, su semplice domanda ed a discrezione del Fornitore, a versare entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, un importo a titolo di deposito cauzionale (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorate degli interessi legali maturati) così rispettivamente commisurato:

a. per quanto riguarda la fornitura di gas naturale pari a Euro 30,00 fino a 500 mc, Euro 90,00 da 501 mc a 1500 mc, pari a Euro 150,00 da 1.501 mc a 2.000 mc e pari ad Euro 300,00 da 2.501 mc a 5.000 mc. Con consumo superiore a 5.000 Smc/ anno, il deposito sarà pari al valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al CLIENTE al netto delle imposte;

b. per la somministrazione di energia elettrica in misura pari ad Euro 12,00 per ciascun KW di potenza contrattuale nei casi di usi diversi ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA/gas 229/01 e della Del. ARERA/elt 200/99 e s.m.i..

**15.3** In caso di escussione totale o parziale delle garanzie (fidejussione, ovvero deposito cauzionale) eventualmente richieste di cui agli artt.15.1 e/o 15.2, le stesse dovranno essere rimborsate dal CLIENTE entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvenuta escussione. Inoltre, il Fornitore, indipendentemente dal consumo annuo del CLIENTE, avrà facoltà di richiedere ulteriori garanzie, rispetto a quelle già dovute, anche in caso di pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero a titolo esemplificativo e non esaustivo anche in caso di annullamento totale/parziale del plafond da parte del cliente o della assicurazione, mutamento in pejus del rating creditizio del CLIENTE ecc. Il CLIENTE sarà pertanto tenuto a provvedere al rilascio delle ulteriori garanzie richieste dal Fornitore entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della relativa richiesta

## ART. 16 – RESPONSABILITÀ

**16.1** Il Fornitore gestisce esclusivamente il servizio commerciale di vendita gas ed energia elettrica, la sua attività è estranea al servizio di distribuzione del gas ed dell'energia elettrica, e ai danni o spese derivanti da eventuali disservizi relativi o connessi.

**16.2** La somministrazione è erogata con continuità e può essere interrotta temporaneamente, in tutto o in parte, per cause di oggettivo pericolo, per ragioni di servizio, quali manutenzione, riparazione dei guasti sulla rete di trasporto e di distribuzione, ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi, nonché per motivi di sicurezza del sistema da parte dell'Impresa di Distribuzione.

**16.3** Il Fornitore non risponde dei danni diretti e indiretti conseguenti a problemi tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica o del gas naturale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzioni della continuità della somministrazione o del servizio di distribuzione e trasporto del gas naturale o di trasmissione e distribuzione elettrica che esultano dalla somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

**16.4** Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di carattere esecutivo e controllo sulla somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

**16.5** Il Fornitore non sarà, altresì, responsabile per sospensioni o interruzioni della somministrazione di gas naturale o di energia elettrica causati da eventi di Forza Maggiore tra cui si citano a titolo esemplificativo e non esaustivo: gli eventi naturali avversi compresi fulmini, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane, precipitazioni nevose, incendi e inondazioni, esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche, guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse, caso fortuito, leggi, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano alla stessa, in tutto o in parte, impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, regolamenti o ingiunzioni di carattere esecutivo e controllo sulla somministrazione di gas naturale o gas naturale non conforme alle specifiche di qualità e di pressione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del CLIENTE alla rete elettrica.

**16.5** Le interruzioni o limitazioni della somministrazione dovute alle predette cause o comunque non imputabili al Fornitore non comporteranno alcun risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto.

**16.6** Il CLIENTE si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell'ambito dell'espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del CLIENTE.

## ART. 17 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**17.1** Il Fornitore può risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta certificata, nei seguenti casi:

- parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse superiore a 40 (quaranta) giorni ferma restando l'applicazione degli interessi di mora;
- qualora venga revocata la procedura SDD, ove richiesta dal Fornitore ai sensi dell'art.12;
- mancata o invalida costituzione o ricostituzione delle eventuali garanzie (deposito cauzionale) da parte del CLIENTE se richieste e dovute ai sensi dell'art.15 delle CGF;
- prelievo fraudolento di energia elettrica o gas naturale da parte, o a beneficio, del CLIENTE. In tali casi il Fornitore si riserva la facoltà di adire per vie legali;
- violazione da parte del CLIENTE degli obblighi a suo carico, con particolare riferimento agli obblighi previsti dai precedenti artt.10 e 11 delle CGF.

**17.2** Il Fornitore si riserva di risolvere il contratto al CLIENTE, qualora il CLIENTE risulti moroso per almeno due fatture anche non consecutive.

**17.3** Inoltre il Contratto si risolve automaticamente in seguito alla disattivazione di tutti i PDR/PDR/ID di cui al Contratto.

**17.4** Il CLIENTE avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. mediante dichiarazione inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di impossibilità di procedere alla consegna di gas naturale e/o di energia elettrica in conseguenza di eventi causati da colpa del Fornitore, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del Fornitore nei confronti del CLIENTE.

**17.5** In caso di risoluzione del Contratto, l'attivazione del servizio di ultima istanza sarà onere dell'Impresa di Distribuzione.

## ART. 18 – INTEGRAZIONI E MODIFICHE

**18.1** Il Contratto si intende modificato di diritto mediante l'inserimento di clausole eventualmente imposte da ARERA. Al CLIENTE verrà data comunicazione in fattura o attraverso apposita informativa.

**18.2** Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al Contratto dovranno essere proposte ed accettate per iscritto.

**18.3** Ai sensi del Codice di Condotta Commerciale durante la vigenza del Contratto e qualora ricorra giustificato motivo, il Fornitore si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta e/o via PEC - distinta e separata dal documento di fatturazione - inviata con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE stesso, salvo diverso termine previsto da ARERA rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse.

i) Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorso 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte dell'esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto" conterrà: il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta;

ii) l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta;

iii) la decorrenza della variazione proposta;

iv) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri in conformità alle previsioni di cui all'art. 13.3 comma d del Codice di Condotta Commerciale;

v) l'illustrazione che il CLIENTE finale di gas naturale, avente diritto al servizio non regolato di tutela, in alternativa alla facoltà di recedere, ha la facoltà di essere fornito dal medesimo esercente alle condizioni economiche e contrattuali del servizio regolato.

## ART. 19 - COMUNICAZIONI E RECLAMI

**19.1** Il Fornitore rende disponibile sul proprio sito web un modulo scaricabile per l'invio di reclami. Tale modulo, una volta completato in tutte le sue parti, dovrà essere inviato all'Ufficio Reclami del Fornitore via email o PEC ai recapiti indicati sul sito web del Fornitore ([www.evalida.com](http://www.evalida.com)).

**19.2** È fatta salva la possibilità per il CLIENTE di inviare al Fornitore un reclamo scritto anche senza utilizzare il predetto modulo, purché tale comunicazione contenga: nome e cognome, indirizzo di somministrazione, indirizzo postale (se diverso da quello di somministrazione) o telematico ed il codice di identificazione riportato nelle CPE e nel modulo di adesione.

**19.3** I reclami eventualmente inviati ai sensi del precedente art.19.2 ed ogni altro reclamo presentato al CLIENTE dal Fornitore dovranno essere inviati dal CLIENTE a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo (ovvero al diverso indirizzo e con le diverse modalità che potranno essere comunicate dal Fornitore sul proprio sito web) Evalida - Corso Vittorio Emanuele II, 15 - 20122 Milano.

**19.4** Se il reclamo inoltrato dal CLIENTE al Fornitore riguarda un caso di c.d. "contratto non richiesto" ai sensi e per gli effetti della Del. ARERA 153/2012/R/com è necessario che il reclamo sia completo di copia della documentazione attestante la data di conoscenza del contratto non richiesto o dell'attivazione non richiesta. La data in cui il CLIENTE ha avuto conoscenza del contratto o dell'attivazione non richiesta è il decimo giorno salvo successivo alla data in cui il Fornitore ha inviato la conferma del contratto, e ciò anche nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora la conferma venga inviata successivamente alla conclusione del contratto stesso; la data di scadenza del pagamento della prima bolletta emessa dal venditore non richiesto, negli altri casi.

**19.5** Qualsiasi comunicazione che il Fornitore dovrà inviare al CLIENTE ai sensi del Contratto sarà inviata all'indirizzo indicato nella proposta di Contratto ovvero al diverso indirizzo che potrà essere comunicato al Fornitore con le modalità di cui al precedente art.19.3.

## ART. 20 - REGISTRAZIONE DEI DATI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**20.1** Durante l'esecuzione del Contratto e per la durata dello stesso, il Fornitore potrà avvalersi del servizio di call center per contattare il CLIENTE. Secondo quanto previsto da ARERA e dalle vigenti normative in materia, il CLIENTE presta il proprio consenso a che si proceda alla registrazione dei suoi dati personali. Il CLIENTE presta altresì il proprio consenso a che eventuali chiamate effettuate da o per conto del Fornitore al numero di telefono indicato dal CLIENTE stesso nella proposta di contratto siano registrate limitatamente a quanto necessario per dare eventualmente evidenza del rapporto contrattuale nei limiti e per i fini previsti da ARERA. Tale necessità rappresenta la base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;

**20.2** I dati personali del CLIENTE, potranno essere trattati anche per le seguenti finalità: attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del Cliente, la progettazione e l'attuazione di iniziative commerciali da parte del Fornitore, di società terze per conto del Fornitore o di società terze per proprie finalità a cui il Fornitore abbia ceduto i detti dati, sondaggi, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la politica complessiva dell'offerta del Fornitore, effettuate direttamente dal Fornitore o da società terze per conto dello stesso, solleciti pagamento anche attraverso telefonate e/o l'invio di mail e/o di sms. La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa in ordine all'esecuzione, la gestione e il rinnovo del Contratto. La Policy Privacy è consultabile sul sito del Fornitore ([www.evalida.com](http://www.evalida.com)).

**20.3** Il trattamento da parte del Fornitore dei dati personali del CLIENTE avverrà nel rispetto del D.lgs. n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) ai fini della conclusione e/o esecuzione del Contratto e/o della gestione dei conseguenti rapporti con l'Impresa di Distribuzione e l'Impresa di Trasporto, soggetti ai quali tali dati potranno essere comunicati. Il trattamento avverrà inoltre al fine di adempiere a obblighi di legge, regolamenti o disposizioni comunitarie.

## ART. 21 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**21.1** Il Contratto è stato redatto nel rispetto del Codice di Condotta Commerciale (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale (TICV) e della normativa vigente applicabile. Tutti i riferimenti normativi nazionali contenuti nel contratto e nei suoi allegati, debbono intendersi aggiornati ad eventuali successive modifiche e integrazioni. Tali riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

**21.2** Il Contratto è interpretato e regolato secondo la legge italiana. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controversia tra il Fornitore e il CLIENTE è il foro di Milano, salvo diversa inderogabile previsione.

**21.3** Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ed a tassa fissa. Il relativo onere è a carico della PARTE che con il proprio comportamento rende necessaria la registrazione.

## ART. 22 - INDENNIZZI AUTOMATICI

**22.1** Per tutelare i Clienti che subiscono interruzioni o disservizi nella fornitura di energia elettrica e gas e per incentivare la società di distribuzione di vendite al miglioramento della qualità, tecnica e commerciale, l'Autorità ha introdotto un sistema di standard di qualità e di rimborsi automatici per i consumatori.

## NOTA INFORMATIVA

**22.2** Al CLIENTE che ha subito la violazione di uno specifico standard di qualità, l'indennizzo verrà accreditato nella prima bolletta utile.

**22.3** Gli Indennizzi automatici per la violazione degli standard specifici delle prestazioni della distribuzione di energia elettrica sono determinati dalla Del. ARERA ARG/elt 198/11 e s.m.i.; gli standard di qualità relativi ai servizi di distribuzione e misura dei servizi del gas ed i relativi indennizzi in caso di violazione con la Del. ARERA ARG/gas 574/13 s.m.i.

**22.4** Nel caso della verifica del contatore su richiesta del CLIENTE è previsto uno standard generale che, in quanto tale, non prevede indennizzi. Tuttavia, è altresì previsto un tempo massimo per l'invio del resoconto della verifica del contatore, fissato in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del distributore, se è possibile effettuare la verifica presso il CLIENTE; fissato in 240 giorni, se è, invece, necessario effettuare la verifica presso un laboratorio qualificato.

**22.5** Qualora il distributore non rispetti questi termini massimi, è tenuto a corrispondere al venditore (che, a sua volta, deve versare al CLIENTE finale) un indennizzo automatico di Euro 30.

**22.6** La qualità commerciale dell'attività di vendita per il settore elettrico e del gas è disciplinata dal TIOV.

**22.7** In caso di mancato rispetto di uno standard specifico, il venditore deve accreditare, al CLIENTE che ne ha diritto, l'indennizzo automatico anche ricevuto dal distributore, attraverso accredito della somma addebitata nella prima bolletta utile. L'indennizzo automatico, se dovuto, deve comunque essere corrisposto al CLIENTE entro 8 mesi.

**22.8** In applicazione delle previsioni dell'Allegato A alla Del. ARERA n.164/08 (di seguito "TIOV") il Fornitore è tenuto a rispettare i livelli generali di qualità, ed in particolare: 1) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione entro 40 giorni solari; 2) inviare al CLIENTE la risposta a richieste scritte di informazioni entro 30 giorni solari.

**22.9** Il Fornitore è inoltre tenuto a rispettare i livelli specifici di qualità, consistenti in: 1) inviare al CLIENTE la risposta motivata a reclami scritti entro 40 giorni solari; 2) restituire al CLIENTE gli importi non dovuti e già pagati dal CLIENTE a seguito di rettifica di fatturazione entro 90 giorni solari; 3) rettificare la doppia fatturazione e restituire gli importi non dovuti entro 20 giorni solari per importi pagati dal CLIENTE.

**22.10** In caso di mancato rispetto dei livelli specifici di servizio qualità per responsabilità del Fornitore quest'ultimo è tenuto al versamento di un indennizzo pari a 25 Euro a favore del CLIENTE. Se la prestazione viene eseguita oltre lo standard previsto, ma entro il doppio del tempo l'indennizzo è di 25 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo, ma entro il triplo, l'indennizzo è di 50 Euro. Se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo l'indennizzo è di 75 Euro.

### ART. 23 - RISOLUZIONE E CESSAZIONE AMMINISTRATIVA PER MOROSITÀ DEI CLIENTI TITOLARI DI PUNTI DI RICONSEGNA NON DISALIMENTABILI

**23.1** Non sono disalimentabili i Punti di riconsegna nella titolarità di una struttura pubblica o privata che svolge un'attività riconosciuta di assistenza, tra cui ospedali, case di cura e di riposo, carceri e scuole, più dettagliatamente descritto nell'articolo 23, comma 23.2 del TIMOE (allegato A, della delibera 258/2015/R/com e s.m.i. dell'ARERA).

**23.2** In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, da parte di Clienti titolari di punti di riconsegna non disalimentabili, per i consumi di gas naturale, conformemente a quanto previsto dalla Del. ARERA ARG/gas 99/11 e s.m.i., nonché per il caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall'art.10 delle CGF (Modalità di prelievo e di impiego del gas naturale), decorso il termine di 10 (dieci) giorni solari, decorrente dal termine di pagamento riportato nella fattura stessa, il Fornitore potrà inviare al CLIENTE formale diffida ad adempiere e messa in mora a mezzo di raccomandata.

**23.3** L'eventuale tardivo pagamento da parte del CLIENTE in caso di solleciti o a seguito della costituzione in mora di cui al comma precedente, dovrà essere comunicato dallo stesso al Fornitore agli indirizzi di cui al Contratto.

**23.4** Trascorsi 10 (dieci) giorni dalla data di invio della comunicazione di messa in mora di cui al precedente comma, il Fornitore potrà provvedere alla risoluzione del contratto e a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale la cessazione amministrativa per morosità.

Data \_\_\_\_\_

Timbro e/o Firma del Cliente  
\_\_\_\_\_

### Informativa generale per il CLIENTE finale

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio Fornitore di energia elettrica e/o di gas naturale. In caso di accettazione della Sua proposta da parte di Evalida S.r.l., salvo che abbia optato per l'applicazione da parte di Evalida S.r.l. delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.

Se Lei è un CLIENTE avente diritto al servizio di tutela (come definito nel Testo Integrato Vendita Gas approvato con Delibera n.64/2009 e s.m.i. dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas), l'esercizio della vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in alternativa all'offerta eventualmente attivata sul mercato libero. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento.

Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del CLIENTE, può visitare il sito [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta:

• Nome dell'impresa: **Evalida S.r.l.**;

• Indirizzo utile anche per l'invio di comunicazioni e reclami scritti:

Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano; Fax: 02 00695898;

• Codice identificativo o nome del personale commerciale con cui è in contatto:

\_\_\_\_\_

• Firma del personale commerciale con cui è in contatto:

\_\_\_\_\_

• Data di presunta attivazione: vedere separata comunicazione di attivazione (Welcome Letter);

• Periodo di validità della proposta, come da art.3 delle CGC: 45 giorni solari.

### Informativa sul contenuto del contratto

Il contratto in relazione al quale ha formulato la Sua proposta, deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:

- **prezzo del servizio;**
- **durata del contratto;**
- **modalità di utilizzo dei dati di lettura;**
- **modalità e tempistiche di pagamento;**
- **conseguenze del mancato pagamento;**
- **eventuali garanzie richieste;**
- **modalità e tempistiche per l'esercizio del diritto di recesso;**
- **modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.**

Il contratto deve sempre contenere almeno i seguenti documenti:

- **CTE, CGC, Nota Informativa.**

### Informativa generale sull'attività di Evalida S.r.l.

Evalida S.r.l. rivende gas naturale e/o energia elettrica a clienti finali. Il personale commerciale di Evalida S.r.l. ha ricevuto una formazione volta a garantire una adeguata conoscenza delle caratteristiche delle offerte commerciali, del contenuto dei codici di condotta predisposti dall'ARERA, nonché dei diritti riconosciuti ai clienti. Per informazioni e comunicazioni sul contratto di somministrazione e sulla Fornitura, il CLIENTE può contattare Evalida S.r.l. ai recapiti indicati sul sito accessibile dal seguente URL: [www.evalida.com](http://www.evalida.com), o tramite il modulo di comunicazione accessibile dal sito web.

### Informativa sui livelli di qualità commerciale

I livelli specifici e generali di qualità commerciale relativi alle prestazioni di competenza dell'esercente la vendita, sono i seguenti. Standard specifici: il tempo massimo per la risposta motivata ai reclami scritti è pari a 30 giorni solari, per la rettifica di fatturazione è pari a 60 giorni solari o 90 giorni solari per le fatture con periodicità trimestrale e per la rettifica di doppia fatturazione pari a 20 giorni solari. Standard generale: è indicato nella percentuale minima del 95% di risposte a richieste scritte di informazione inviate entro il tempo massimo di 30 gg solari.

### Informativa al CLIENTE per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del Dlgs. n. 196/2003

Informativa al CLIENTE per il trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 13, 23 del Dlgs. n. 196/2003 (Reg. UE 2016/679 Evalida S.r.l. ("Titolo di riferimento") e nel rispetto delle vigenti normative sopra citate, fermo l'impegno da parte Sua di comunicarci tempestivamente eventuali correzioni, integrazioni e/o aggiornamenti. La normativa vigente sulla protezione dei dati Le attribuisce specifici diritti (nella Sua qualità di "Interessato", il quale, per l'esercizio degli stessi può rivolgersi direttamente e in qualsiasi momento al Titolare del trattamento. I diritti esercitabili dall'Interessato, di seguito descritti, sono: Diritto di accesso; Diritto di Rettifica; Diritto di cancellazione; Diritto di limitazione; Diritto alla portabilità; Diritto di opposizione. In particolare Lei ha il diritto di conoscere l'esistenza o meno di dati personali che Lei riguarda e la loro comunicazione in forma inleggibile; di essere informato sulle finalità e sulle modalità del trattamento e sull'eventuale responsabile, sui soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati; di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco degli stessi; di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, salvi i limiti stabiliti dalla legge. E' inoltre Sua facoltà poter modificare o revocare i consensi prestati, ogni volta lo desidera. I dati personali forniti da Lei forniti a Evalida S.r.l. in relazione al prodotto/servizio erogato, verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e del Regolamento Europeo 2016/679, per le finalità di seguito riportate:

- a) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto:  
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per la conclusione e l'esecuzione del CONTRATTO e per adempiere agli obblighi di legge derivanti dal CONTRATTO medesimo. A tal fine i dati potranno essere trattati per attività di accertamento e valutazione della solvibilità ed il merito creditizio del CLIENTE. Il conferimento dei dati necessari a tali fini rappresenta, a seconda dei casi, un obbligo contrattuale e/o un requisito necessario alla conclusione del contratto; in mancanza di essi, il titolare sarebbe nell'impossibilità di instaurare il rapporto o di dare esecuzione allo stesso;
- b) Ulteriori Finalità - attività e servizi amministrativi:  
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per finalità amministrative volte al monitoraggio dei pagamenti attraverso l'erogazione di un servizio di avvisi volti a fornire al CLIENTE informazioni sulla sua posizione.

Detto servizio potrà essere svolto attraverso l'invio di email ed sms da parte di Evalida S.r.l.; La base giuridica che legittima i conseguenti trattamenti è il consenso dell'Interessato, che è libero di dare o meno e che può, comunque, revocare in qualsiasi momento. Il conferimento dei dati necessari a tali fini non è obbligatorio ed il rifiuto di fornirli non determina alcuna conseguenza negativa, salvo l'impossibilità di ricevere comunicazioni amministrative.

- c) Ulteriori Finalità - promozionali, commerciali e di marketing:  
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per fini promozionali, commerciali e di marketing, invio/comunicazione da parte di Evalida S.r.l. di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi di Evalida S.r.l. medesima e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate nonché di società terze, mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate, verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione;
- d) Ulteriori Finalità - comunicazioni di dati a terzi:  
I dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per essere comunicati da soggetti terzi a soggetti terzi: i dati del CLIENTE medesimo potranno essere comunicati e/o ceduti dal Titolare a società terze che svolgono attività nel settore del marketing, della grande distribuzione, delle telecomunicazioni, dell'intrattenimento televisivo, istituti finanziari, istituti assicurativi, consulenti, società controllate/controlanti e/o collegate a Evalida S.r.l. utilizzati, sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura). Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera b), relativamente alla promozione, al marketing ed alla vendita diretta di propri beni e/o servizi sia con modalità telematiche (quali sms, instant messaging, email, ecc.) che con modalità tradizionali (quali posta, telefono, fax e/o allegato in fattura).

Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al b), c) e d) è facoltativo ed un eventuale rifiuto da parte del CLIENTE non pregiudica la Fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti e potrà modificare e/o revocare il consenso prestato in qualsiasi momento, facendone semplice richiesta a Evalida S.r.l., senza alcuna formalità. Il Titolare del trattamento dei dati personali è Evalida S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Eleonora Duse, 2 - 20122 Milano.

### Comunicazione dei dati catastali dell'immobile presso cui è attivato il contratto di Fornitura

La legge finanziaria 2005 (legge 30/12/2004 n.311) impone a tutte le società che svolgono attività di somministrazione di energia, gas e servizi idrici, l'obbligo di richiedere ai clienti i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivato il contratto di Fornitura e di trasmettere i dati dichiarati dal CLIENTE all'anagrafe tributaria. In allegato alla presente il modulo (dichiarazione dati catastali) da compilare e riconsegnare a Evalida S.r.l., anche per il tramite del commerciale di riferimento. Nel caso in cui la dichiarazione dei dati catastali venga omessa ovvero qualora i dati siano stati comunicati in maniera inesatta, l'amministrazione finanziaria potrà applicare al CLIENTE una sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 2.065,00 (DPR 605/73 e smi).

## Composizione del Mix Medio Nazionale dei Combustibili

Previsto dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 Luglio 2009, di seguito le informazioni relative alla composizione del Mix Medio Nazionale di Combustibili utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2020 e nel 2021, come pubblicate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE)

### Composizione Mix energetico usato per la produzione dell'energia elettrica venduta dall'impresa.

Anno	Fonti Rinnovabili	Carbone	Gas Naturale	Prodotti Petroliiferi	Nucleare	Altre Fonti
2020	0,00%	11,40%	77,46%	0,85%	5,47%	4,82%
2021	8,36%	13,06%	64,93%	1,39%	7,05%	5,21%

### Composizione Mix Medio Nazionale usato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano.

Anno	Fonti Rinnovabili	Carbone	Gas Naturale	Prodotti Petroliiferi	Nucleare	Altre Fonti
2020	44,31%	4,75%	45,68%	0,57%	0,00%	4,49%
2021	42,32%	5,07%	48,13%	0,88%	0,00%	3,60%